



COMUNE DI TREQUANDA
- Provincia di Siena -



**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 marzo 2003
Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17.3.2004**

INDICE

Art. 1 -	Oggetto
Art. 2 -	Zone di applicazione della tassa
Art. 3 -	Presupposto, soggetti passivi e responsabili della tassa
Art. 4 -	Commisurazione della tassa
Art. 5 -	Esclusioni
Art. 6 -	Ulteriori casi di intassabilità
Art. 7 -	Parti comuni dell'edificio
Art. 8 -	Locali tassabili
Art. 9 -	Aree tassabili
Art. 10 -	Locali ed aree destinate ad attività stagionali
Art. 11 -	Locali ed aree non utilizzate
Art. 12 -	Obbligazione tributaria e tariffazione
Art. 13 -	Esenzioni e riduzioni
Art. 14 -	Riduzioni per particolari condizioni di uso
Art. 15 -	Tassa giornaliera di smaltimento
Art. 16 -	Denunce
Art. 17 -	Denuncia di variazione
Art. 18 -	Accertamento d'ufficio
Art. 19 -	Rimborsi
Art. 20 -	Controlli
Art. 21 -	Collegamenti Ufficio Tributi ed altri uffici
Art. 22 -	Soggetti responsabili della gestione
Art. 23 -	Attività di riscontro
Art. 24 -	Rapporti con il contribuente
Art. 25 -	Forme di riscossione
Art. 26 -	Formalità
Art. 27 -	Norme finali di rinvio

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Trequanda della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Cap. III del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Zone di applicazione della tassa

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 915 del 19.09.1982 in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dello svolgimento del servizio.

L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati nel regolamento del servizio di nettezza urbana.

Art. 3 Presupposto, soggetti passivi e responsabili della tassa

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc) occupi, detenga o conduca locali ed aree con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivo, o, comunque, reso in via continuativa.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Nelle zone nelle quali non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti e i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge a cui si fa quindi esplicito rinvio.

Art.4 Commisurazione della tassa

La superficie tassabile è commisurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

La tassa è commisurata in base alla superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 61 comma 3-bis, ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi nettezza urbana un importo pari a 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

Art 5 Esclusioni

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate, nonché quelli che risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazioni o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

Non sono soggetti alla tassa:

- a) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
- b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507/1993;
- c) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

A titolo esemplificativo presentano caratteristiche di non tassabilità:

- a) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili ove non abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a metri 1.50;
- c) parti comuni del condominio di cui al numero 3 dell'art. 1117 del Codice Civile escluse le aree cortilizie a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata di none ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicate in aree scoperte che in locali;
- e) terrazze scoperte e simili;
- f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di tutte le utenze (gas, acqua, luce);
- g) fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione
- h) edifici e loro parti adibiti al culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.

Art. 6 Ulteriori casi di intassabilità

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per determinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le attività in cui si producono rifiuti tossici o nocivi o speciali non assimilati agli urbani e per le quali le corrispondenti superfici non sono esattamente localizzabili o sono suscettibili di produrre anche rifiuti urbani e/o rifiuti speciali assimilati agli urbani, si applica

una detassazione pari al 40%. La detassazione spetta previa richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi. La detassazione non si applica in ogni caso ai locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi e magazzini.

Art. 7 **Parti comuni dell'edificio**

Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e /o uso sono idonee a produrre rifiuti.

Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993 aumenta la superficie di ciascun condomino di una quota secondo il seguente prospetto:

aumento del 10% per gli alloggi siti in edifici sino a 4 condomini;

aumento del 6% per gli alloggi siti in edifici sino a 8 condomini

aumento del 4% per gli alloggi siti in edifici oltre 8 condomini

Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo dei singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 **Locali tassabili**

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.

Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc) come quelli pure delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
- b) tutti i vani principali e accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, caserme, osterie, bar, caffè, nonché tutti i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi etc...
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli, sale da gioco o altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza.

Art. 9 **Aree tassabili**

Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi eventualmente destinate agli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello stato e degli enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 10

Locali ed aree destinate ad attività stagionali

Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a sei mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30%.

La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

Art. 11

Locali ed aree non utilizzate

La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzate purchè risultino predisposti all'uso.

I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e allacciamento utenze.

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, di attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 12

Obbligazione tributaria e tariffazione

La tassa è corrisposta in base alle tariffe commisurate all'anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

La Giunta Comunale, tutti gli anni, entro la data prevista dalla legislazione vigente per la deliberazione delle tariffe determina:

- a) le eventuali modificazioni delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del Decreto 507/93 e all'esigenza di disporre di categorie ed eventualmente di sottocategorie di locali ed aree che presentano omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;

b) le nuove tariffe per ciascuna categorie o sottocategoria individuate in ragione di metro quadro di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

In mancanza di provvedimenti restano in vigore le tariffe, la classificazione e le modalità di applicazione previgenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del D.Lgs. n. 507/1993 i locali e le aree soggette a imposizione si suddividono nelle seguenti categorie:

- Locali ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche, centri sportivi, uffici postali, caserme;
- Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, campeggi ed aree attrezzate, aree ricreativo-turistiche, distributore di carburante;
- Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, case di riposo;
- Locali adibiti ad uffici professionali, banche, agenzie assicurative, turistiche e studi medici;
- Locali ed aree ad uso artigianale o industriale di commercio al dettaglio di beni non deperibili, negozi abbigliamento, merceria, maglieria, gioiellerie, tabaccaio, sanitari, antiquari, elettricista, cartoleria, parrucchiere, estetista, fabbro, pelletterie e calzature, falegnameria, attività edili, rivendita di vino, edicole, chioschi e farmacie;
- Locali adibiti a panifici, macellerie, alimentari, salumerie, supermercati, fruttivendoli e fiorai;
- Locali adibiti a bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, osterie e paninoteche;
- Locali adibiti ad alberghi, agriturismo, affittacamere, case per vacanze e residence.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azioni di recupero d'ufficio.

Art. 13 Esenzioni e riduzioni

Sono esenti dal tributo:

- a) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse in ogni caso le abitazioni eventuali dei ministri del culto,

- b) i locali condotti da istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione,
- c) i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico.

Per le abitazioni adibite ad uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo, si applica una riduzione pari al 10%. La riduzione si applica dietro istanza del contribuente con la quale egli autocertifica che l'abitazione è utilizzata esclusivamente dal proprietario o da parenti entro il primo grado e che, per il periodo di imposta interessato, non è concessa in locazione o comodato.

Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a sei mesi l'anno o ad uso non continuativo, ma ricorrente si applica la riduzione prevista all'art. 10 con le modalità ivi stabilite.

Art.14 **Riduzioni per particolari condizioni di uso**

In applicazione dell'art. 66 commi 3° e 4° del D.Lgs. 507/93 la riduzione della tariffa viene applicata nelle seguenti ipotesi:

- 20% per le abitazioni con un unico occupante ultrasessantacinquenne con reddito fino a Euro 20.000,00
- 10% per la parte abitativa di costruzioni rurali occupate da agricoltori. Per agricoltori si intendono a tal fine gli imprenditori agricoli definiti tali dal codice civile che traggono dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo del nucleo familiare. Tale riduzione compete solo alle occupazioni esercitate da persone fisiche con esclusione degli immobili condotti da persone giuridiche;
- 20% per le unità immobiliari con nucleo familiare ove sia presente un invalido totale (100%) con invalidità riconosciuta dalle competenti autorità, con o senza assegno di accompagnamento, e con un totale dei redditi imponibili Irpef dei componenti del nucleo familiare relativo all'anno precedente non superiore a €30.000,00;
- 50% per le superfici riguardanti aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui all'art. 66 comma 2 del D.Lgs. 507/93;
- 60% per distanza dalla ubicazione dei contenitori di raccolta superiore a 1000 metri dall'intersezione della strada privata a servizio del locale o area soggetta alla tassa con la strada pubblica;

Le riduzioni saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art.15 **Tassa giornaliera di smaltimento**

E' istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata inferiore a sei mesi, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di passaggio.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata, è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione di rifiuti solidi urbani.

La misura tariffaria giornaliera è quantificata in € 1.00.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente a personale espressamente autorizzato.

In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione e interessi.

Sono soggetti al pagamento della tassa giornaliera tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanea purchè l'occupazione venga utilizzata per un periodo inferiore a sei mesi annui e in maniera non ricorrente.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazioni effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta non si protrae per più di un'ora;
- b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

Per importi unitari inferiori a € 10.00 la tassa giornaliera si intende non dovuta.

Art. 16 Denunce

La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune è redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni di cui al 3° comma dell'art. 70 del Decreto 507/93 e deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

Per le denunce presentate per raccomandata vale la data di spedizione.

Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con DPR 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

Sono valide, ai soli fini della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche mediante versamento diretto.

L'Ufficio ha facoltà comunque di accettare denunce presentate genericamente e anche in moduli diversi da quelli predisposti, purché contenenti tutti gli elementi necessari a che esse abbiano validità.

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, l'Ufficio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio.

Art. 17 **Denuncia di variazione**

La denuncia di cui all'articolo precedente ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'articolo 15 ogni variazione che comporti un maggior ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli.

Art.18 **Accertamento d'ufficio**

L'Amministrazione comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservate le norme vigenti in materia. A tale effetto, il Comune esercita i poteri conferiti dall'art. 73 del decreto legislativo n. 507/1993 nel rispetto delle norme contenute nei commi seguenti.

Nell'avviso di accesso previsto nel secondo comma dell'art. 73 del citato decreto legislativo deve essere richiamata la facoltà del contribuente di farsi assistere durante l'accesso da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.

L'accesso può avere luogo per le abitazioni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali mentre per i locali adibiti ad attività produttiva o di servizio si terrà conto dell'orario ordinario del loro esercizio.

Su richiesta del contribuente deve darsi atto nel verbale delle operazioni, delle osservazioni e dei rilievi del contribuente o del professionista che l'assista.

Copia del verbale è consegnata al contribuente che dispone di 60 giorni per comunicare osservazioni e richieste che devono essere valutate dal responsabile del tributo.

L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine indicato nel comma precedente, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 19 **Rimborsi**

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del Decreto 507/93 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente.

Art. 20 **Controlli**

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili possono essere svolte le attività a ciò necessarie, esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93

Art. 21

Collegamenti Ufficio Tributi ed altri uffici

Gli uffici comunali comunicano mensilmente all'Ufficio Tributi le seguenti notizie:

- Ufficio Edilizia Pubblica: elenco dei certificati di abitabilità ed agibilità rilasciati;
- Ufficio Polizia Municipale: elenco delle comunicazioni di locazione, concessioni o autorizzazioni di occupazione suolo pubblico per attività economiche;
- Ufficio Attività Produttive: elenco delle imprese che hanno iniziato una attività e/o per la quale abbiano ottenuto una autorizzazione, una licenza, un nulla osta, etc.

Art. 22

Soggetti responsabili della gestione

La responsabilità della gestione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani compete al funzionario responsabile del tributo

Il funzionario provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni spettano al concessionario.

Art. 23

Attività di riscontro

Il funzionario responsabile del tributo provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

Le attività di cui al comma precedente possono essere effettuate anche mediante affidamento a terzi, in tutto o in parte, in conformità dei criteri stabiliti dall'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997.

Art. 24

Rapporti con il contribuente

I rapporti tra il contribuente e il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Il responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazioni, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. Al contribuente residente in altri Comuni o all'estero sono fornite, su richiesta e per vie brevi (telefoniche o informatiche) ogni informazione sulle modalità di applicazione delle imposte e tasse comunali.

Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti e informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio su fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.

Art. 25

Forme di riscossione

La riscossione del tributo avviene attraverso le procedure previste dal DPR 29 settembre 1973 n. 602 e dai Decreti legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999 a mezzo del concessione del servizio di riscossione di tributi con la iscrizione a ruolo; la riscossione della quota dovuta viene ripartita in due rate ordinarie.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, il Comune può prevedere la riscossione spontanea del tributo secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente dei dati del pagamento stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 36 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388.

Art. 26

Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento.

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio informando la popolazione anche con comunicati stampa nei luoghi pubblici e aperti al pubblico
- è inviato, unitamente alla delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 mediante raccomandata A.R., insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E del 17 aprile 1988 del Ministero delle Finanze.

Art. 27

Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le norme generali contenute nel DPR n. 915/1982, nel D.Lgs. n. 507/1993, nel D.Lgs. 5 febbraio 1997 e loro successive modificazioni ed integrazioni le quali prevalgono comunque rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto.